

Attività interministeriali e di coordinamento nell'ambito Difesa.

Nei controlli e nelle procedure stabilite dalla legge 185/90 il Ministero della Difesa interviene sia nel rilascio di alcuni tipi di autorizzazioni (ex art. 9 comma 4, 5 e art. 2 comma 6) descritte nel successivo paragrafo 2 delle attività autorizzatorie, sia per fornire al Ministero degli Affari Esteri il necessario parere sulle restanti tipologie di operazioni tenendo in considerazione le valutazioni di carattere tecnico-operativo, politico-militare e di sicurezza.

Sono pertanto condotte, dai competenti Enti del Ministero, sotto la coordinazione dello Stato Maggiore della Difesa, — Il Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS), i seguenti principali ordini di valutazione per ciascuna progettata operazione:

- aumento della capacità/efficienza operativa delle Forze Armate del Paese importatore;
- conseguenze che il nuovo materiale può apportare negli equilibri dell'area strategica interessata dal punto di vista tecnico-militare, soprattutto in relazione all'eventuale cessione di tecnologia;
- eventuali elementi, caratteristiche, peculiarità del materiale che si ritiene siano da tutelare;
- vantaggi che possono derivare dalla conoscenza delle caratteristiche del materiale in possesso del Paese interessato;
- impatto che la transazione può avere nei confronti degli eventuali analoghi approvvigionamenti nazionali;
- controllo che il materiale oggetto della trattativa sia univocamente identificato e trovi puntuale riscontro sulla lista dei materiali che le società sono tenute a depositare presso il Servizio Registro Nazionale delle Imprese (S.R.N.I.);
- valutazione dei livelli e dei contenuti tecnologici in relazione alle limitazioni ed ai vincoli posti dai regimi di controllo sulle esportazioni previsti dalle intese internazionali cui l'Italia aderisce (WA - *Wassenaar Arrangement*, MTCR - *Missile Technology Control Regime*, NSG - *Nuclear Suppliers Group*, AG - *Australia Group* e *Zangger Committee*);
- eventuale esistenza di accordi internazionali che possono vincolare l'esportazione;
- eventuale esistenza di "royalties" a favore dell'Amministrazione Difesa.

Il Ministero della Difesa, attraverso il II Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS), coordina inoltre l'acquisizione:

- delle necessarie deroghe al divieto di rilascio di materiale ed informazioni classificate di cui al DPCM 22.7.2011, art. 22, comma 4 e dell'art. 235 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al D.Lgs. 15.3.2010 n. 66, specifiche per le operazioni oggetto di valutazione, attraverso l'intervento dell'Autorità Nazionale per la Sicurezza;

- del benessere dei competenti organi di sicurezza atti a valutare l'affidabilità del destinatario finale cui i materiali sono eventualmente inviati;
- di eventuali rischi di diversione sul materiale eventualmente ceduto.

Ogni autorizzazione può essere sospesa o immediatamente revocata qualora siano prodotti elementi di controindicazione al prosieguo delle attività.

Le suddette attività di controllo rappresentano parte delle procedure analitiche condotte dal Ministero della Difesa, allo scopo di valutare:

- il rilascio delle autorizzazioni all'esportazione, importazione e transito dei "materiali di armamento";
- la valutazione della congruità delle spese militari sostenute dai Paesi beneficiari di aiuti italiani (*ex lege* 49/87).

Il Dicastero è altresì preposto, in applicazione dell'articolo 2 della legge 185, di concerto con i Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno, dell'Economia e delle Finanze e dello Sviluppo Economico, all'emanazione di apposito decreto riportante l'Elenco dei materiali di armamento ed al relativo aggiornamento, in funzione dell'evoluzione della produzione industriale, di quella tecnologica e degli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. Lo Stato Maggiore Difesa – RIS è deputato, per il Ministero della Difesa, in funzione del ruolo svolto nella trattazione della materia relativa al controllo, a promuovere l'aggiornamento del citato Elenco. La nuova edizione dell'elenco di cui sopra, redattà e diffusa nel gennaio 2011, ha visto nel 2012 la conclusione della concertazione con i ministeri interessati, e promulgata a mezzo del Decreto del Ministro della Difesa dell'11 aprile 2012, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale (supplemento ordinario n. 84) che, pertanto, sostituisce il Decreto Ministeriale 13 giugno 2003 (*vd. Annesso 1*).

Altro elemento che influenza la "policy" nazionale del controllo dei materiali di armamento è rappresentato dal Codice di Condotta europeo. Questo, ratificato dall'Italia nel 1998, ha dimostrato di essere il più completo esercizio multilaterale di controllo delle esportazioni, capace di assicurare con dinamicità e attraverso la procedura del dialogo (consultazioni e comunicazioni dei dinieghi) un livello elevato di trasparenza sia nazionale sia transnazionale.

Si reputa, inoltre, opportuno sottolineare le attività di studio ed analisi, condotte anche dalla Difesa, in ambito interministeriale, relative all'implementazione della normativa in vigore presso la Comunità Europea in merito alla movimentazione dei materiali di armamento, all'impatto della citata normativa sulla esistente normativa nazionale, avente corpo nella Legge 185/90, ed alla sua successiva modifica ai fini del recepimento della direttiva 2009/43/CE della Comunità Europea.

ATTIVITA' AUTORIZZATORIE

Il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese

Presso il Ministero della Difesa è istituito, ai sensi dell'articolo 3 della legge 185/90, il Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento.

La Commissione per la tenuta del Registro Nazionale delle Imprese e Consorzi di Imprese, istituita ai sensi dell'articolo 4 della precitata legge, nell'anno 2012 ha tenuto sei riunioni, durante le quali ha deliberato:

- l'iscrizione di n. 37 società;
- la cancellazione di n. 29 società.

Le cancellazioni relative all'anno 2012 sono state:

- n. 24 per non aver presentato nei termini l'istanza di rinnovo ai sensi dell'art. 130 del D.P.R. 15.03.2010, n. 90;
- n. 4 incorporate per fusione in altra società;
- n. 1 per non aver presentato, alla scadenza dei tre mesi di sospensione, la licenza di fabbricazione (ex art. 28 T.U.L.P.S.).

Alla data del 31.12.2012 risultano iscritte al Registro n. 221 società.

E' da segnalare, infine, che le società esportatrici hanno depositato le loro liste dei materiali comprendenti, in totale, 93.893 voci.

In *Annesso 2*, Tabella riepilogativa delle attività svolte dal Registro Nazionale delle Imprese nel corso dell'anno 2012.

Istruttorie ai fini dell'autorizzazioni alle trattative contrattuali e nulla osta per la Prestazione di Servizi

Il Ministero della Difesa opera, in coordinazione con altri Dicasteri interessati e tramite il II Reparto Informazioni e Sicurezza (RIS), sulle seguenti attività:

- rilascio del parere di competenza al Ministero degli Affari Esteri ai fini delle autorizzazioni per il prosieguo delle trattative contrattuali da e verso Paesi Terzi (articolo 9 comma 2, L.185/90);

- rilascio delle autorizzazioni alle trattative contrattuali da e verso Paesi NATO-UE e Paesi con i quali siano state stipulate "apposite intese intergovernative", nelle quali sia esplicitamente contemplata la possibilità che fra i detti Paesi possano avvenire operazioni di interscambio di materiali d'armamento (articolo 9 comma 4, L.185/90).
- rilascio del nulla-osta, in prosecuzione di autorizzazioni precedentemente concesse, per le operazioni di cui all'articolo 9 comma 5 della citata Legge che essenzialmente riguardano:
 - importazioni ed esportazioni di ricambi, componenti, attrezzature e servizi per la riparazione e la manutenzione;
 - importazioni o esportazioni temporanee, anche in altri Paesi, di materiali per riparazioni o manutenzione;
 - esportazione o importazione di prodotti da restituire ai costruttori per difetti, inidoneità e simili;
 - temporanea esportazione o importazione di attrezzature per l'installazione, messa a punto, prove e collaudo di materiali;
 - temporanea esportazione di materiali per esibizioni, mostre, dimostrazioni tecniche e prove di valutazione;
- rilascio del nulla-osta per la prestazione di servizi per l'addestramento e manutenzione in prosecuzione di rapporti legittimamente autorizzati (articolo 2 comma 6)


In tale quadro, per gli elementi di dettaglio relativi ai nulla-osta rilasciati ai sensi del citato articolo di legge (Prestazione di servizi), si rinvia alla Tabella e relativo grafico, riflettente il numero delle istanze autorizzate nel periodo 1992-2012, in *Annesso 3*.

I provvedimenti autorizzativi per la prestazione di servizi di cui al citato art. 2, comma 6, emessi nel corso del 2012 sono suddivisi, a seconda della tipologia di prestazione, come di seguito riportato:

- 79 autorizzazioni alla sola effettuazione di prestazioni per assistenza tecnica per l'impiego e la manutenzione di materiali precedentemente esportati;
 - 12 autorizzazioni alla sola effettuazione di prestazioni per corsi di addestramento per la manutenzione;
 - 24 autorizzazioni all'effettuazione di prestazioni per assistenza tecnica unitamente a prestazioni per corsi di addestramento.
- partecipazione al Comitato Consultivo, istituito ai sensi dell'articolo 7, presso il Ministero degli Affari Esteri.

In *Annesso 4* la Tabella riepilogativa dei ventuno Programmi di coproduzione Intergovernativa attualmente in vigore, individuati a seguito di Conferenza di Servizi presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a) del D.P.C.M. 14 gennaio 2005, n.93 "Nuovo Regolamento di esecuzione della legge 9 luglio 1990, n.185, recante nuove norme per il controllo dell'espportazione, importazione e transito dei materiali di armamento", per i quali le ditte partecipanti operano secondo le procedure previste dall'articolo 1, comma 8, lettera a), e comma 9, lettera a) della citata legge.

d'ordine
IL CAPO DEL II REPARTO
Gen. D. Nicola GELAO



ANNESSI:

1. *Elenco Materiali di Armamento, edizione 2012;*
2. *Tabella riepilogativa delle operazioni inerenti il Registro Nazionale delle Imprese;*
3. *Tabella riepilogativa dei Nulla osta per la prestazione di servizi per la manutenzione e l'addestramento rilasciati nel corso dell'anno 2012;*
4. *Tabella riassuntiva dei Programmi di Coproduzione Internazionale.*

PAGINA BIANCA

MINISTERO DELLA DIFESA Annesso 1

Il presente annesso riporta copia dell'Elenco dei Materiali d'Armamento, recentemente approvato con il DM 11 aprile 2012, pubblicato nel *Supplemento ordinario n. 84* alla GAZZETTA UFFICIALE *Serie generale* - n. 98

PAGINA BIANCA

Allegato al decreto 11 aprile 2012

INTRODUZIONE

Il presente Elenco comprende "materiali di armamento/prodotti per la difesa e relative tecnologie" ai sensi della Legge 185/90. Esso costituisce, inoltre, la concretizzazione tecnica degli accordi internazionali, in particolare dell'Intesa di Wassenaar sul controllo dell'armamento convenzionale, nonché dei regimi di controllo MTCR e AG inerenti rispettivamente la non proliferazione nei settori missilistico e chimico/biologico.

L'Elenco è suddiviso in categorie, paragrafi, sottoparagrafi e note in conformità alla lista militare dell'Intesa di Wassenaar. I materiali riportati anche nelle liste degli altri regimi di controllo sono riconoscibili dalla simbologia di seguito specificata, con l'indicazione in parentesi dell'Intesa multilaterale di riferimento:

- "*" non proliferazione nel settore missilistico (MTCR);
- "**" non proliferazione nel settore chimico/biologico (AG).

I materiali di armamento specificati nell'Art. 2, comma 2 della Legge, sono di seguito riportati con l'indicazione a margine delle Categorie in cui sono ricompresi:

- | | | |
|----|--|---|
| a) | Armi nucleari, biologiche, chimiche ed elettriche | Categorie 7 e 21 |
| b) | Armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento | Categorie 1, 3, 16 e 21 |
| c) | Armi ed armamenti di medio e grosso calibro e relativo Munizionamento | Categorie 2, 3, 16 e 21 |
| d) | Bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri | Categorie 4, 16 e 21 |
| e) | Carrì e veicoli appositamente costruiti per uso militare | Categorie 6, 16 e 21 |
| f) | Navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare | Categorie 9 e 21 |
| g) | Aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare | Categorie 10, 16 e 21 |
| h) | Polveri, esplosivi, propellenti | Categorie 8 e 21 |
| i) | Sistemi o apparati elettronici, elettroottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare | Categorie 5, 11, 15, 18 e 21 |
| j) | Materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare | Categorie 13 e 21 |
| k) | Materiali specifici per l'addestramento militare | Categorie 14 e 21 |
| l) | Macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni | Categorie 18, 21, 22 |
| m) | Equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare | Categorie 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 |

NOTE GENERALI

Nota 1 I termini tra “virgolette” sono termini definiti. Si rimanda alla “definizione dei termini” allegata al presente elenco.

Nota 2 In taluni casi le sostanze chimiche sono elencate con il nome ed il numero CAS¹. L’elenco si applica alle sostanze chimiche aventi la stessa formula strutturale (compresi gli idrati) indipendentemente dal nome o dal numero CAS. I numeri CAS sono indicati come ausilio per identificare una particolare sostanza chimica o miscela, a prescindere dalla nomenclatura. I numeri CAS non possono essere utilizzati come identificatori unici, poiché alcune forme delle sostanze chimiche elencate hanno vari numeri CAS e le miscele contenenti una di tali sostanze hanno anch’esse numeri CAS diversi.

¹ *Chemical Abstracts Service*: identificativo numerico che individua in maniera univoca una sostanza chimica.



Categoria I

Armi ad anima liscia di calibro inferiore a 20 mm, altre armi ed "armi automatiche" di calibro uguale o inferiore a 12,7 mm. (calibro 0,50 pollici) ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

a. fucili, carabine, revolver, pistole, pistole mitragliatrici e mitragliatrici;

Nota Il punto I.a. non si applica ai seguenti:

- a. moschetti, fucili e carabine fabbricati prima del 1938;
- b. riproduzione di moschetti fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890;
- c. revolvers, pistole e mitragliatrici fabbricate prima del 1890 e relative riproduzioni.

b. armi ad anima liscia, come segue:

1. armi ad anima liscia appositamente progettate per impiego militare;
2. altre armi ad anima liscia, come segue:
 - a. completamente automatiche;
 - b. semiautomatiche o con ricaricamento a pompa;

c. armi che impiegano munizioni senza bossolo;

d. silenziatori, affusti speciali, serbatoi, congegni di mira e spegni fiamma per le armi di cui ai punti I.a., I.b. o I.c..

Nota 1 La presente Categoria non si applica alle armi ad anima liscia utilizzate per la caccia o a fini sportivi. Tali armi non devono essere appositamente progettate per impiego militare e non devono essere completamente automatiche.

Nota 2 La presente Categoria non si applica alle armi da fuoco appositamente progettate per munizioni a salve e non in grado di sparare un qualsiasi tipo di munizione di cui alla Categoria 3.

Nota 3 La presente Categoria non si applica alle armi che utilizzano cartucce non a percussione centrale e che non sono completamente automatiche.

Nota 4 Il punto I.d. non si applica ai congegni di mira ottici senza elaborazione elettronica dell'immagine con un ingrandimento pari o inferiore a 4 volte, purché non appositamente progettati o modificati per uso militare.

Categoria 2

Armi ad anima liscia di calibro uguale o superiore a 20 mm, altre armi o armamenti di calibro superiore a 12,7 mm. (calibro 0.50 pollici), lanciatori ed accessori, come segue, e loro componenti appositamente progettati:

- a. bocche da fuoco, obici, cannoni, mortai, armi contraeree e armi anticarro, lanciaproiettili, lanciafiamme militari, fucili, fucili senza rinculo, armi ad anima liscia e loro dispositivi per la riduzione della segnatura;

Nota 1 Il punto 2.a. include iniettori, dispositivi di misura, serbatoi di stoccaggio ed altri componenti appositamente progettati per essere utilizzati con cariche propulsive liquide per qualunque materiale di cui al medesimo punto.

Nota 2 Il punto 2.a. non si applica alle armi come segue:
1. moschetti, fucili e carabine fabbricati prima del 1938;
2. riproduzioni di moschetti, fucili e carabine i cui originali sono stati fabbricati prima del 1890.

Nota 3 Il punto 2.a. non si applica ai lanciatori portatili appositamente progettati per il lancio di proiettili filoguidati aventi carica non ad alto esplosivo o link di comunicazione, aventi una gittata pari o inferiore a 500 metri.

- b. lanciatori o generatori di fumo, gas e materiali "pirotecnici", appositamente progettati o modificati per uso militare;

Nota Il punto 2.b. non si applica alle pistole da segnalazione.

- c. congegni di mira e supporti per congegni di mira aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettati per impiego militare;
2. appositamente progettati per le armi di cui al punto 2.a.;

- d. supporti appositamente progettati per le armi di cui al punto 2.a..



Categoria 3

Munizioni e dispositivi di graduazione di spolette, come segue, e loro componenti appositamente progettati.

- a. munizioni per le armi di cui alle Categorie 1, 2 e 12;
- b. dispositivi di graduazione di spolette appositamente progettati per le munizioni di cui al punto 3.a..

Nota 1 I componenti appositamente progettati di cui alla presente Categoria comprendono:

- a. prodotti in metallo o in plastica quali inneschi a percussione, ogive, nastri per cartucce, cinture/corone di forzamento ed elementi metallici di munizioni;
- b. dispositivi di sicurezza e di armamento, spolette, sensori e dispositivi d'innesco;
- c. dispositivi di alimentazione ad elevata potenza di uscita funzionanti una sola volta;
- d. bossoli combustibili per cariche esplosive;
- e. 'submunizioni', comprese le bombette, mine di ridotte dimensioni e proiettili a guida terminale;

Nota Tecnica

Per 'submunizione' si intende qualunque tipo di munizione che, per assolvere al proprio compito, si separa da una munizione originatrice nella quale è contenuta.

Nota 2 Il punto 3.a. non si applica alle munizioni a salve (con chiusura a stella) prive di proiettili e alle munizioni inerti con bossolo forato.

Nota 3 Il punto 3.a. non si applica alle cartucce appositamente progettate per uno dei seguenti fini:

- a. segnalazione;
- b. allontanamento volatili; o
- c. accensione di fiaccole a gas negli impianti petroliferi.

Categoria 4

Bombe, siluri, razzi, #missili, altri dispositivi esplosivi e cariche, nonché relative apparecchiature ed accessori, come segue, appositamente progettati per uso militare e loro componenti appositamente progettati:

N.B. 1: Per le apparecchiature di guida vedere la Categoria 11;

N.B. 2: Per i sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili vedere punto 4.c.;

- a. bombe, siluri, granate, *smoke canisters* (fumogeni), razzi, mine, #missili, cariche di profondità, cariche di demolizione, dispositivi e kit di demolizione, dispositivi “pirotecnici”, cartucce e simulatori (ossia apparecchiature che simulano le caratteristiche di uno di questi materiali) appositamente progettati per uso militare;

Nota Il punto 4.a. include:

- a. granate fumogene, spezzoni incendiari, bombe incendiarie e dispositivi esplosivi;
b. #ugelli per motori a razzo di missile ed ogive dei veicoli di rientro;

- b. apparecchiature aventi tutte le caratteristiche seguenti:

1. appositamente progettate per impiego militare; e
2. appositamente progettate per attività relative ad una delle seguenti:
 - a. materiali di cui al punto 4.a.; o
 - b. Dispositivi Esplosivi Improvvisati (IED).

Nota Tecnica

Per le attività di cui al punto 4.b.2. si intende maneggio, lancio, posizionamento, controllo, allo scaricamento/disinnescamento, detonazione, innesco, alimentazione con dispositivi a potenza d'uscita funzionanti una volta sola, inganno, disturbo, dragaggio, rilevazione, interruzione del funzionamento o all'eliminazione.

Nota 1 Il punto 4.b. comprende:

- a. apparecchiature mobili per la liquefazione di gas, in grado di produrre 1.000 kg o più al giorno di gas sotto forma liquida;
- b. cavi elettrici conduttori galleggianti per il dragaggio di mine magnetiche.

Nota 2 Il punto 4.b. non si applica ai dispositivi portatili progettati per essere impiegati unicamente per la rilevazione di oggetti metallici e incapaci di distinguere tra mine e altri oggetti metallici.


- c. sistemi di protezione degli aeromobili contro i missili (*Aircraft Missile Protection Systems*, AMPS).

Nota Il punto 4.c. non si applica agli AMPS aventi tutte le caratteristiche seguenti:

- a. uno qualunque dei seguenti sensori per il rilevamento della presenza di missili:
 1. sensori passivi con una risposta di picco compresa tra 100 e 400 nm; o
 2. sensori attivi di missili ad impulsi Doppler;
- b. Sistemi dispensatori di contromisure;
- c. *flares* con segnatura sia visibile sia infrarossa per ingannare missili terra-aria; e

- d. installati su “aeromobile civile” e aventi tutte le seguenti caratteristiche:

1. l'AMPS è utilizzabile solo nello specifico “aeromobile civile” nel quale è installato e per il quale è stato rilasciato:
 - a. un Certificato per Impiego civile; o
 - b. un documento equivalente riconosciuto dall'Organizzazione per l'Aviazione Civile Internazionale (ICAO);



27-4-2012

Supplemento ordinario n. 84 alla GAZZETTA UFFICIALE

Serie generale - n. 98

2. l'AMPS impiega mezzi di protezione per prevenire l'accesso non autorizzato al "software";
e
3. l'AMPS incorpora un meccanismo attivo che impedisce al sistema di funzionare in caso di rimozione dall'"aeromobile civile" in cui è installato.

Categoria 5

Apparecchiature per la direzione del tiro e relative apparecchiature d'allarme e di allertamento, e relativi sistemi, apparecchiature di prova, di allineamento e di contromisura, come segue, appositamente progettate per uso militare, e loro componenti ed accessori appositamente progettati:

- a. congegni di mira, calcolatori per il bombardamento, apparati di puntamento e sistemi per il controllo delle armi;
- b. sistemi di acquisizione, di designazione, di telemetria, di sorveglianza od inseguimento del bersaglio; apparecchiature di rilevazione, di fusione dati, di riconoscimento o di identificazione ed apparecchiature per l'integrazione dei sensori;
- c. apparecchiature di contromisure per i materiali specificati in 5.a.o 5.b.;
Nota ai fini del presente punto, le apparecchiature di contromisura comprendono le apparecchiature di individuazione.
- d. apparecchiature di prova sul campo o di allineamento, appositamente progettate per i materiali di cui ai punti 5.a., 5.b. o 5.c..

